



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI NAIROBI

IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova "Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo", in particolare l'Articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di Programmi Europei di Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare l'Art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'Art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'Art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo";

VISTO l'art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce "Il Direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)";

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 02.03.2018 avente oggetto il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale di Vicedirettore responsabile della Vicedirezione Tecnica dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestriepieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l'Art.26 del D.P.R. 54/2010 "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici Consolari di categoria del Ministero degli Affari Esteri" prevede che "Le somme (...) finanziate da parte dell'Unione

Europea o da altri Stati membri dell'Unione agli Uffici all'Estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il Titolare dell'Ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti”;

VISTO l'Art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che “(...) I capi delle Sedi all'Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all'Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'Articolo 17, comma 3, della Legge istitutiva”;

VISTI i commi 5 e 6 dell'Art 17 della1 Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo”, che stabiliscono: “(...) L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all'Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di Rappresentanza Diplomatica (...)”;

VISTO l'Art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” che stabilisce: “(.....). I Titolari delle Sedi all'Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati”;

VISTA la Nota della Commissione Europea (DG DEVCO), Ref. Ares (2018) 2294003 del 30 aprile 2018, con la quale si informa la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI/DGCS) che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è stata accreditata quale Ente Delegato alla gestione indiretta dei fondi stanziati dagli strumenti finanziari dell'Azione Esterna UE e dal Fondo Europeo di Sviluppo, c.d. “Cooperazione Delegata”;

VISTO il Regolamento Finanziario del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE, Euratom) 2018/1046, di seguito denominato Regolamento Finanziario che definisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO l'Art.62 del Regolamento Finanziario che stabilisce le modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione anche attraverso la “gestione indiretta”;

VISTI gli Artt. dal 125 a 149 e dal 154 al 159 del Regolamento Finanziario, che disciplinano le modalità di gestione indiretta del bilancio da parte della Commissione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione Europea durante il 503° Comitato FES (Bruxelles, 15/10/2019) circa l'esito positivo della procedura di approvazione della misura “Partnership between the EU and the Government of Kenya to Advance the Blue Economy Agenda through Coastal Development – Go Blue” – CRIS number: RSO/FED/041-624, di seguito denominato “il Programma”;

VISTO il Decreto del Direttore AICS n. 236 del 28.10.2020 con il quale si delega al Vice Direttore responsabile della Vice Direzione Tecnica dell'Agenzia il potere di firma degli Accordi di Delega relativi ai Programmi finanziati dalla Commissione Europea;

VISTO l'Accordo di Delega n. FED/2020/419-534 per l'implementazione della componente AICS del Programma, sottoscritto dal Vice Direttore Tecnico dell'AICS in data 23/12/2020;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo prevede un finanziamento totale di Euro 4.750.000,00 comprensivi della relativa quota di costi indiretti;

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l'incarico di Titolare della Sede Estera di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con la quale si indica la data di decorrenza dell'incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTO il Decreto del Vice Direttore dell'AICS con n. progressivo 8217 del 18/03/2022 che trasferisce la gestione dell'Accordo di Delega sopra menzionato al Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi, Dr Giovanni Grandi, per una efficace ed efficiente gestione delle attività in favore della popolazione keniana;

VISTO il documento: "Quadro di riferimento e procedure per la gestione indiretta dei fondi UE nell'ambito delle Politiche di Cooperazione allo Sviluppo dell'Unione Europea" approvato dal Comitato Congiunto in data 20 dicembre 2018;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., istitutivo del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'Art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'Articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'Art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata della PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulti stazione appaltante, fermi restando gli Articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'iniziativa sopra richiamata, AID 012298/01/0, la Sede ha l'esigenza di acquistare il servizio di manutenzione straordinaria dell'autoveicolo di Progetto, Toyota Land Cruiser, con targa 9CD 35K;

CONSIDERATO che il valore stimato dell'appalto per l'affidamento della fornitura ammonta a 420,700 KES al netto delle imposte indirette;

VISTO l'Atto n. 14 del 04/05/2022 con cui viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dr Matteo Mannai che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite alla suddetta procedura, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

CONSIDERATO che in data 03/05/2022 sono stati richiesti e ricevuti due preventivi dai fornitori: Toyota Kenya Limited e The Auto Man Limited, rispettivamente di 490,854.30 KES e 411,700 KES al netto delle imposte indirette;

CONSIDERATO che The Auto Man Limited, compagnia registrata in Kenya con PIN n. P051851795S, situata in Links Road, Nyali, 80107, Mombasa, P.O. Box 99424, in possesso della certificazione fiscale (Tax Compliance Certificate) in corso di validità, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, potendone valutare anche la qualità del servizio reso nonché la professionalità dell'operatore, essendo un fornitore presso cui l'Ufficio di Mombasa si è rivolto in altre occasioni per l'acquisto di servizi similari a quello oggetto della presente determinazione, di importo pari a 411.700,00 (quattrocentoundicisettescento//00);

CONSIDERATO che il suddetto importo, convertito al tasso di cambio della Banca d'Italia del 04/05/2022, è inferiore ai 20.000,00 EUR;

DATO ATTO che il servizio è stato registrato sul sito dell'ANAC con CIG Z703644FBF;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto, si prevede affidare l'esecuzione del servizio mediante la procedura di *single tender* (PRAG 2.6.8);

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato per il servizio trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel programma di cooperazione delegata FED/2020/419-534 alle voci di spesa "1.4.1 *Vehicle running costs*"

DETERMINA

1. L'avvio di una procedura per l'acquisto del servizio di manutenzione straordinaria dell'auto di Progetto, (Toyota Land Cruiser con targa 9CD 35K) mediante affidamento con *single tender* all'operatore economico individuato, previa realizzazione di una indagine di mercato, nella compagnia: The Auto Man Limited, società registrata in Kenya con numero identificativo P051851795S, situata a Quick Pillar, Mombasa North District, P.O. box 42796, postal code 00100, Mombasa;
2. Il summenzionato servizio sarà effettuato entro 30 giorni dalla firma della presente determina;
3. L'importo di spesa effettivo, risultante dalla quotazione offerta dal fornitore è pari a 411.700,00 KES (quattrocento undicimila settescento/00) al netto delle imposte indirette, corrispondente a 3.325,33 EUR al cambio corrente di Inforeuro, e graverà sull'Iniziativa di Cooperazione Delegata AID 012298/01/0.
4. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice degli Appalti, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nell'Iniziativa a base della procedura oggetto della presente determinazione.

al.


Nairobi, 5/05/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento


Matteo Mannai



Il Titolare della Sede Estera AICS in Kenya


Giovanni Grandi